



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 10

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zaia, Finco, Rizzotto, Finozzi, Montagnoli, Michieletto, Sandonà, Possamai e Brescacin \*

### **ABOLIZIONE A REGIME DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO DI FINE MANDATO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 giugno 2015.

---

\* Con nota del 31 luglio 2015, prot. 14517 i consiglieri Finozzi e Montagnoli ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota del 31 luglio 2015, prot. 14526 i consiglieri Michieletto e Sandonà hanno sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota dell'11 settembre 2015, prot. 18023 il consigliere Possamai ha sottoscritto la proposta di legge.

\* Con nota dell'11 settembre 2015, prot. 18026 il consigliere Brescacin ha sottoscritto la proposta di legge.

## **ABOLIZIONE A REGIME DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO DI FINE MANDATO**

### *R e l a z i o n e:*

*L'istituto dell'assegno di fine mandato nasce storicamente nell'ordinamento regionale, mutuando analoghe previsioni a livello parlamentare, come assegno per il reinserimento nella vita professionale (vedi legge regionale n. 26 del 1975 a suo tempo istitutiva di questa componente del trattamento indennitario differito) ed ha conosciuto una successiva evoluzione che senza incidere sulla ratio della sua previsione, ne ha determinato una progressiva limitazione nell'ammontare della sua corresponsione fino a prevederne, come nella impostazione originaria, la corresponsione per un massimo di dieci anni di esercizio del mandato.*

*Tale previsione d'altronde, si è configurata in recepimento ed attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge 174 del 2012 ai sensi del quale le regioni dovevano intendersi tenute a disciplinare l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non eccedesse l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, come individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, salva la abolizione degli stessi.*

*Con la legge regionale 13 gennaio 2012 n. 4 si è optato per il mantenimento dell'istituto, stabilendo peraltro che a decorrere dalla decima legislatura regionale l'assegno di fine mandato è erogato ai soli consiglieri regionali che optano per tale trattamento e che versano la relativa quota contributiva mensile determinata dall'Ufficio di Presidenza.*

*Il progetto di legge, in coerenza con la manovra di revisione complessiva della disciplina dei trattamenti indennitari diretti e differiti, propone invece il superamento anche di tale ultima previsione, abolendo a regime l'istituto dell'assegno di fine mandato a partire alla X<sup>a</sup> legislatura e per tutti i consiglieri regionali eletti o rieletti nella X<sup>a</sup> legislatura medesima, attesa la avvenuta definizione di un sistema previdenziale a carattere obbligatorio, chiamato a garantire, nel suo complesso e secondo logiche contributive in analogia a quella prevista per i componenti della Camera dei deputati a partire dal 2012, forme di coerenza, pur nella specificità propria di un mandato elettivo, al vigente sistema di trattamento previdenziale per i lavoratori pubblici e privati.*



## **ABOLIZIONE A REGIME DELL'ISTITUTO DELL'ASSEGNO DI FINE MANDATO**

**Art. 1 - Abolizione dell'istituto dell'assegno di fine mandato: modifica dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e norme transitorie.**

1. Il comma 2 bis dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 recante disciplina del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 "Abolizione dell'istituto dell'assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali" è abrogato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 e comma 2 dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 si applicano ai soli consiglieri eletti o rieletti nelle prime nove legislature regionali.

**Art. 2 - Restituzione dei contributi versati.**

1. I consiglieri regionali che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno versato i contributi previsti dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 2 bis dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, hanno titolo alla restituzione, su richiesta, dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza interessi legali.



## INDICE

Art. 1 - Abolizione dell'istituto dell'assegno di fine mandato: modifica dell'articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e norme transitorie. ....	3
Art. 2 - Restituzione dei contributi versati. ....	3